

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza D'urgenza di Prima convocazione seduta Pubblica

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ANNO 2021 (SITUAZIONE AL 31/12/2020) AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. N. 175/2016..

N. reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 32 Legge n. 69/2009)

Io sottoscritto certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Addì

IL FUNZIONARIO INCARICATO

=====

==

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li.....

IL FUNZIONARIO

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di dicembre alle ore 12:00 nella Residenza Municipale, per convocazione del Presidente del Consiglio Comunale con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti:

BARBETTA Emanuele	PRESENTE
SACCO Egidio	ASSENTE
BERTAZZOLO Irene	PRESENTE
BUSINAROLO Valentina	PRESENTE
SAORIN Luca	PRESENTE
PADOVAN Renato	PRESENTE
FERRO Riccardo	PRESENTE
VERONESE RESIO	PRESENTE
BERTAZZO Stefano	ASSENTE
PARIBELLO Antonio	ASSENTE
DARGENIO Antonio	PRESENTE

Assiste alla seduta dr. Ennio CALLEGARI Segretario Comunale

Il Sig. Renato PADOVAN nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

BERTAZZOLO Irene, FERRO Riccardo e DARGENIO Antonio

Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ANNO 2021 (SITUAZIONE AL 31/12/2020) AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. N. 175/2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Richiamato il d.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, il quale obbliga ricognizione delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni, richiedendone una revisione con cadenza periodica annuale;

Visto, in particolare, l'art. 20, comma 1, del del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *"annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1:

"2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

Atteso che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016", nonché, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo: "e' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014";*

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i

principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c.2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art.20, c.2, T.U.S.P., ossia:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4, c.7, d.lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete;

Considerato che le società c.d. in house, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettino i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfino il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 03/10/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute"; la delibera di Consiglio comunale n. 55/2018, la delibera di G.C. n.83/2019 e la delibera di Consiglio comunale n. 42 del 31.12.2020.

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Sant'Elena, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dall' ufficio comunale competente, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni e a quanto indicato nelle *Schede di Analisi* (alleg. A) allegate alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l'ente alla data del 31/12/2020, detiene le seguenti partecipazioni:

N.	DENOMINAZIONE	% PARTECIPAZIONE	ATTIVITA'
1	CONSORZIO VALGRANDE	20%	Realizzazione e gestione di una residenza sanitaria assistenziale per anziani.
2	CONSORZIO PADOVA SUD	0,917%	Gestione integrata dei rifiuti.
3	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	0,44 %	Gestione rete bibliotecaria
4	CONSIGLIO DI BACINO BACCHIGLIONE	0,22 %	Servizio idrico integrato
5	CONSIGLIO DI BACINO PADOVA SUD	0,96%	Funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani
6	ACQUEVENETE SPA	0,58 %	Acquedotto e gestione acque reflue
7	GAL PATAVINO S.C.A.R.L.	0,80%	Progetti a favore del territorio

Dato atto che, esaminate le singole partecipazioni detenute dall'ente, si evidenzia che:

A) per quanto riguarda i Consorzi tra Comuni sopra indicati di cui ai punti 1, 2 e 3, trattasi di forme associative disciplinate dal D.lgs n. 267 del 2000, non ricadenti nelle previsioni di cui al D.lgs. 175/2016; e, peraltro, secondo il combinato disposto degli artt. 2 comma 1, lett. a), 20 e 24 del citato decreto, sono essi stessi soggetti a ricognizione delle proprie eventuali partecipazioni ed alla relativa trasmissione alla Corte dei conti ed al Mef.

Ciò trova conferma negli *"indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche"* secondo cui le partecipazioni delle Amministrazioni nei consorzi che non rivestono forma societaria non sono oggetto di razionalizzazione.

Tuttavia, per mera completezza, si evidenzia che con deliberazione di Consiglio n.72 del 27/11/2019 si è proceduto ad approvare lo scioglimento e la liquidazione del Consorzio Valgrande.

B) Per quanto riguarda i Consigli di Bacino sopra indicati di cui ai punti 4 e 5, trattasi, per le medesime ragioni indicate alla lett. A), di enti anch'essi non ricompresi nel perimetro dei soggetti da indicarsi nel piano di razionalizzazione in parola di cui trattasi.

C) Per quanto riguarda Acquevenete s.p.a., si rileva quanto segue:

1) trattasi di società risultante dalla fusione per incorporazione di Centro Veneto Servizi spa in Polesine Acque s.p.a. ed avente ad oggetto la gestione di tutte le opere acquedottistiche e fognarie, comprese quelle esistenti a servizio delle popolazioni dei 108 Comuni aderenti.

2) Detta società, alla quale il Comune di Sant'Elena partecipa con una quota pari allo 0,58%, rientra nelle categorie di cui all'articolo 4, comma 2 lett.a) del D.lgs 175/2016 ossia tra le società *"di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"*.

Pertanto, essendo ente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, non costituisce oggetto di interventi di razionalizzazione.

Quanto alle partecipazioni indirette per il tramite di Acquevenete s.p.a. di cui all'allegato A)

DENOMINAZIONE	FORMA GIURIDICA	Tipologia
CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE SRL	Società a responsabilità limitata	Società partecipata al 100 % di Acquevenete
VIVERACQUA SCARL	Società consortile a responsabilità	Società partecipata al 6,07 di Acquevenete. In riferimento al fatturato

	limitata	<p>medio si rileva come la società risulti in utili in tutto gli esercizi e si richiama il comma 5 bis dell'art. 24 del T.u.s.p. che prevede "fino al 31 dicembre 2021 I disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano predetto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.</p> <p>L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione</p>
--	----------	--

vengono escluse dalla revisione periodica trattandosi di partecipate da quotata, e non controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche. Ne consegue che ai sensi dell'art. 1, comma 5, del TUSP, le disposizioni del Testo Unico si applicano solo se espressamente previsto e l'articolo 24 del T.U.S.P. sulla revisione straordinaria delle partecipazioni non lo prevede espressamente.

Oltretutto si evidenzia che per nessuna delle società indirette di cui sopra si presenta una situazione di controllo da parte del Comune ai sensi dell' art 2359 del codice civile, per cui ne discende che, in ogni caso, le predette società non andrebbero incluse nel piano in parola.

D) Per quanto riguarda il Gal si rileva quanto segue:

il GAL Patavino, nato come associazione nel 1994, nel 2002 si è trasformato in S.c.a.r.l. (società consortile a responsabilità limitata) per la gestione dei Fondi LEADER ("Liaison entre Actions de Développement de l'Économique Rurale" – Collegamenti tra azioni dello sviluppo economico rurale), un approccio allo sviluppo dei territori rurali promosso e sostenuto dall'Unione Europea, assumendo il ruolo di Gruppo di Azione Locale ai sensi dell'art. 62 del Regolamento CE n. 1698/2005. Grazie alla capitalizzazione dell'esperienza e alle competenze maturate dalla società è stato confermato il ruolo di GAL anche nelle programmazioni successive (Leader II 1994-1999, Leader + 2000-2006, Programmazione 2007-2013) fino a giungere alla Programmazione in corso 2014-2020 in relazione alla quale il GAL è stato ammesso con DGR n. 1547 del 10 ottobre 2016 a seguito presentazione di domanda al "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per il Veneto Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale leader – SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo. Regolamento (UE) 1303/2013 e 1305/2013", riproposto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1065 del 03 agosto 2021 Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER. Assegnazione ai Programmi di sviluppo locale selezionati con DGR 1547/2016 delle risorse aggiuntive 2021-2022 e adeguamento dei termini e delle scadenze per l'esecuzione dei Tipi di intervento 19.2.1, 19.3.1 e 19.4.1.

L'art. 4 comma 6 del Decreto Legislativo 175/2016 prevede espressamente che "e' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'art. 51 (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio del 2014".

La conferma ed il riconoscimento al GAL Patavino s.c.a.r.l. da parte della stessa Regione Veneto del ruolo di GAL nel quadro normativo che disciplina la Programmazione 2014-2020, valevole anche per il 2021, suggerisce il mantenimento della partecipazione e la prosecuzione del percorso intrapreso, onorando così le risorse impiegate nella società, anche di natura pubblica, nel corso degli anni. A ciò si aggiunge l'importanza strategica e crescente che la società ha assunto per il territorio, testimoniata anche dall'ampliamento nel corso degli anni della compagine sociale.

Dato atto di tutto quanto sopra considerato

SI PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
- 2) di dare atto che, sulla base dell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni e a quanto indicato nelle Schede di Analisi (alleg. A) allegate alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, non sussistono ragioni di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2019 del Comune di Sant'Elena, ai sensi dell'art. 20 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- 3) di dare atto che, per le ragioni espresse nelle premesse della presente deliberazione, la società partecipata dall'Ente, Acquevenete s.p.a., resterà, allo stato, nel portafoglio finanziario del Comune senza necessità di procedere ad interventi di razionalizzazione in quanto trattasi di partecipazione rientrante nelle categorie di cui all'articolo 4, comma 2 lett.a) del D.lgs 175/2016 ossia tra le società *"di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"*;
- 4) di dare atto che, per le ragioni espresse nelle premesse della presente deliberazione, la società consortile GAL Patavino, resterà, allo stato, nel portafoglio finanziario del Comune senza necessità di procedere ad interventi di razionalizzazione in quanto trattasi di partecipazione rientrante nelle categorie di cui all'art. 4, comma 6 del D.lgs 175/2016 ai sensi del quale *"e' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'art. 51 (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio del 2014"*;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento costituisce aggiornamento/rendicontazione al provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni disposta con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 03/10/2017;
- 6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Sant'Elena.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE

Visto l'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.

Esaminata la proposta di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale relativa all'oggetto di cui sopra

ESPRIME PARERE: **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Data: **IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE**
Luigino QUARANTIN

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE

Visto l'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.

Esaminata la proposta di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale relativa all'oggetto di cui sopra

ESPRIME PARERE: **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della stessa.

Data: **IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA /CONTABILE**
Luigino QUARANTIN

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta.

Visti i pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, conseguiti secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Presidente Padovan Renato comunica al Consiglio Comunale le motivazioni per cui ha provveduto all'annullamento del Consiglio Comunale del 29.12.2021 dando lettura del documento allegato sub B). Procede con il presente punto dell'ordine del giorno dando lettura della proposta di deliberazione. Al termine il Presidente del Consiglio apre la discussione, non rilevando richieste di intervento da parte dei consiglieri presenti chiude la discussione.

Interviene il consigliere Dargenio Antonio con l'intenzione di discutere la comunicazione iniziale del Presidente del Consiglio anzidetta,

Il Presidente del Consiglio precisa che non sussistono motivazioni per la discussione di tale comunicazione e richiama il consigliere comunale all'attenzione del punto dell'ordine del giorno e dell'art. 20 comma 4 dello Statuto.

Il consigliere Dargenio Antonio contesta quanto affermato dal Presidente del Consiglio Padovan Renato per quanto riguarda la convocazione del consiglio comunale e contesta le prossime convocazioni del Consiglio Comunale qualora venissero eseguite con notifica a domicilio del consigliere. Contesta il comportamento del Presidente. Ritiene inoltre che lui abbia diritto di esprimere la propria posizione riguardo alla situazione contestata e che il Segretario dovrebbe garantire la legalità della seduta.

Il Segretario afferma che si riserva.

Il consigliere Dargenio Antonio esce dall'aula.

Consiglieri presenti n. 7

Consiglieri votanti n. 7

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione od integrazione.

Successivamente, con apposita separata votazione

Consiglieri presenti n. 7

Consiglieri votanti n. 7

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^ comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

LA SEDUTA HA TERMINE ALLE ORE 12:46

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Renato PADOVAN

IL Segretario Comunale
dr. Ennio CALLEGARI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Li _____

.....IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE
